



**REGOLAMENTO  
PER LO SVOLGIMENTO DEL  
X CONGRESSO PROVINCIALE**

**del  
Sindacato Autonomo Bancari  
FABI  
di Ancona**

**Approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale  
del 1 marzo 2023**

## **Art. 1**

1. Il X Congresso Provinciale (\*) del Sindacato Autonomo Bancari F.A.B.I. di Ancona e Provincia (\*\*) si terrà mercoledì 5 aprile 2023.
2. Il Congresso provvede all'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale, dei Delegati del S.A.B. di Ancona ai Consigli Nazionali, nella misura del 50% dei Rappresentanti spettanti, con arrotondamento dell'eventuale frazione all'unità inferiore (come previsto dall'Art. 18 dello Statuto della Federazione) e all'elezione dei Delegati al XXII Congresso Nazionale della F.A.B.I., convocato a Roma per i giorni dal 12 al 16 giugno 2023.

(\*) di seguito: Congresso

(\*\*) di seguito: S.A.B. di Ancona

## **Art. 2**

1. Gli iscritti di ogni singola Azienda o Ente privato o pubblico di cui all'art. 1 dello Statuto Federale, potranno inviare al Congresso Provinciale un Delegato ogni 40 iscritti o frazione.
2. Le Elezioni dei Delegati verranno effettuate nei seguenti modi:
  - Tramite assemblee con raggruppamento di unità produttive della medesima Azienda;
  - Tramite seggi itineranti costituiti nell'ambito di singole Aziende e/o più Aziende raggruppate nel medesimo seggio elettorale.
  - Gli Iscritti Pensionati, gli Iscritti Esodati votano, per l'elezione dei Delegati corrispondenti, presso seggi elettorali appositamente costituiti, a cura del Comitato Elettorale, con un rapporto di un Delegato ogni 40 Iscritti o frazione.

## **Art. 3**

1. La Segreteria Provinciale coordina, per conto del Consiglio Direttivo Provinciale, l'organizzazione e lo svolgimento delle Assemblee e dei seggi elettorali per l'elezione dei Delegati al Congresso.
2. Le Assemblee e i seggi elettorali costituiti per l'elezione dei Delegati al Congresso avranno termine entro il 24 marzo 2023.
3. I candidati a Delegato al X Congresso Provinciale potranno notificare per iscritto (mail, lettera semplice) presso la sede del SAB le proprie candidature al Comitato Elettorale, il quale riporterà le stesse su scheda unica, in ordine alfabetico, per ciascun seggio elettorale. Tali candidature dovranno pervenire al Comitato Elettorale, per ciascun seggio elettorale, entro i due giorni antecedenti l'inizio delle votazioni (entro le ore 9:00).

## **Art. 4**

1. Tutte le operazioni di voto relative al Congresso sono coordinate dal Comitato Elettorale formato da 3 componenti designati dal Consiglio Direttivo Provinciale, proposti dalla Segreteria Provinciale scelti tra gli Iscritti alla data di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente Regolamento. Il Comitato Elettorale si insedia dal giorno successivo all'approvazione del presente regolamento, previa accettazione della nomina degli stessi, ed ha sede presso la F.A.B.I. di Ancona, in Via Isonzo n. 87.
2. I componenti il Comitato Elettorale non possono essere candidati per tutte le elezioni che si svolgono nell'ambito del Congresso, né delegati al Congresso stesso.
3. Il Comitato Elettorale può avvalersi, per l'elezione dei delegati, di scrutatori di supporto alle operazioni di spoglio, da esso nominati, nel rispetto del comma 2 del presente articolo.
4. Il Comitato Elettorale ha funzione di seggio durante lo svolgimento delle assemblee, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
5. Tutte le votazioni relative al Congresso si svolgono con voto segreto.

6. Qualora nelle Assemblee o presso i seggi itineranti il numero dei Delegati da eleggere sia maggiore di due, gli Iscritti possono esprimere un numero massimo di preferenza pari ai 3/5 dei Delegati da eleggere.
7. I nominativi dovranno essere scelti tra quelli dei candidati riportati sulla scheda elettorale.

#### **Art. 5**

1. Elettori ed eleggibili, a tutte le elezioni congressuali previste dal presente Regolamento, sono gli Iscritti alla F.A.B.I., risultanti negli elenchi del S.A.B. di Ancona anche in base alla procedura Iscritti della Federazione, alla data del 30 novembre 2022.

#### **Art. 6**

1. Al Comitato Elettorale devono pervenire le candidature per le elezioni a componente il Consiglio Direttivo Provinciale, a Rappresentante del S.A.B. di Ancona ai Consigli Nazionali e a Delegato/a al XXII Congresso Nazionale, entro le ore 16:00 del 29 marzo 2023, in forma scritta.
2. Le candidature possono essere presentate sia singolarmente che cumulativamente insieme ad altre, purché siano sottoscritte da almeno 100 Iscritti, che siano tali alla data del 30 novembre 2022, e firmate dal/dalla Candidato/a per accettazione.
3. L'Iscritto può sottoscrivere una sola presentazione di candidatura/e, sia in forma singola che in forma cumulativa.

#### **Art. 7**

1. Il/la Delegato/a al Congresso, impossibilitato/a a parteciparvi, può conferire delega, solo in forma scritta, ad altro/a Delegato/a.
2. Ciascun/una Delegato/a non può portare al Congresso più di due deleghe.
3. La delega deve essere convalidata, prima dello svolgimento delle votazioni, dal Comitato Elettorale.
4. Al Congresso possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, i Dirigenti Sindacali appartenenti al S.A.B. di Ancona.
5. Al Congresso possono presenziare in qualità di Osservatori, anche gli Iscritti non eletti come Delegati.

#### **Art. 8**

1. Le votazioni per le elezioni congressuali, di cui al secondo comma dell'articolo n. 1 del presente Regolamento, avvengono su lista unica con la possibilità, per gli elettori, di esprimere un numero di preferenze pari ai 3/5 dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale, dei Delegati del S.A.B. di Ancona ai Consigli Nazionali e dei Delegati al XXII Congresso Nazionale, da eleggere per ognuna delle elezioni previste, indicati all'articolo 9 .
2. I nominativi dei Candidati da votare riportati sulla scheda elettorale in ordine alfabetico, devono essere scelti e contrassegnati nella lista unica dei Candidati per ognuna delle tre distinte votazioni.
3. Si considerano non attribuiti i voti di preferenza dati a nominativi non compresi nella scheda elettorale.
4. Si considera valida la scheda che reca un numero di preferenze uguale o inferiore al numero massimo di cui al primo comma del presente articolo, mentre non è ritenuta valida la scheda che riporta preferenze eccedenti il numero massimo suddetto.
5. Risultano eletti i Candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
6. In caso di ugual numero di preferenze attribuite a due o più candidati, si procede alla nomina del (o dei) candidato(i) con la maggiore anzianità di iscrizione continuativa alla F.A.B.I..

### **Art. 9**

1. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale da eleggere è 27 (ventisette).
2. Il numero corrispondente al 50% dei Delegati ai Consigli Nazionali, spettanti al S.A.B. di Ancona, è pari a 2 (due).
3. In base al numero degli Iscritti da considerare per la partecipazione al XXII Congresso Nazionale, di cui al relativo Regolamento approvato dal 127° Consiglio Nazionale della F.A.B.I., il S.A.B. di Ancona ha diritto ad eleggere 9 (nove) Delegati al Congresso Nazionale.

### **Art. 10**

1. Chiuse le operazioni di voto e di spoglio delle schede, il Comitato Elettorale provvede a redigere e sottoscrivere apposito verbale delle operazioni effettuate e dei relativi risultati e alla proclamazione degli eletti.
2. Il primo degli eletti convoca immediatamente il Consiglio Direttivo Provinciale per l'elezione della Segreteria Provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento del SAB Fabi di Ancona e Provincia.
3. Eventuali reclami devono essere notificati per iscritto al Comitato Elettorale entro due giorni lavorativi dalla proclamazione degli eletti.

### **Art. 11**

1. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento, in ordine alle elezioni dei Delegati al XXII Congresso Nazionale, valgono le corrispondenti norme di cui al Regolamento per i Congressi Nazionali richiamato dall'articolo 9 comma 3 del presente Regolamento.

#### **Norma applicativa**

*Nel caso il numero prodotto dal calcolo della frazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, al comma 6 dell'articolo 4 e di cui al comma 1 dell'articolo 8, non sia intero, si prende in considerazione il risultato arrotondato all'unità superiore.*